

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI D'IMPRESA INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANE, AGRICOLE, DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI (CONFIMEA), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE STABILITI DAI CONTRATTI DI LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311

TRA

- **L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione e Comunicazione, Rocco Lauria, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/21; (di seguito, "INPS" o "Istituto")

E

- **La Confederazione delle associazioni d'impresa industriali, commerciali e artigiane, agricole, dei servizi e delle professioni (CONFIMEA)** con sede in San Giovanni in Marignano (RN), piazzale Torconca n. 11/N, 47842, codice fiscale 97480640156, nella persona del Legale rappresentante Sig. Roberto Nardella

(di seguito, "Associazione" o "Associazione sindacale", ovvero, congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le "Parti");

VISTI

- il comma 1 dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, in base al quale *"L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro"*;
- il comma 2 dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 in base al quale *"I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il"*

corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione";

- l'art. 17, comma 2, lett. e), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ricomprende nella riscossione unificata di tributi e contributi anche le quote associative dovute dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali;
- l'art. 2, comma 16, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, in base al quale l'interpretazione autentica delle norme in materia di riscossione unificata di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è che le stesse si applichino anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311, vale a dire ai contributi associativi degli iscritti alle associazioni sindacali a carattere nazionale, nonché ai contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, per brevità, solo il "Codice";
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA."*;
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 4 in data 27 gennaio 2021, con la quale, è stato adottato il nuovo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311;
- il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il nuovo testo convenzionale allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1528 del 9 febbraio 2021;
- la nota prot. n. 4042 in data 26 febbraio 2019 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell'associazione sindacale di cui sopra, quale associazione sindacale a carattere nazionale;

- la nota prot. 5282 in data 10 aprile 2019 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione, è necessario che l'Associazione risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

Ai sensi della legge 4 giugno 1973 n.311, l'Associazione sindacale a carattere nazionale affida all'INPS l'esazione dei contributi per assistenza contrattuale, stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende.

ARTICOLO 2

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS, a favore dell'Associazione sindacale, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale di cui alla presente Convenzione non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall'Associazione o dai contratti di lavoro.

È altresì escluso ogni obbligo di riscossione coattiva dei predetti contributi da parte dell'INPS.

ARTICOLO 3

Procedura di versamento

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l'Associazione provvederà a comunicare, alle aziende aderenti, le opportune modalità per l'attuazione delle procedure di versamento.

In occasione di modifiche alle procedure per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura dell'INPS precisare, nelle istruzioni per le aziende, anche le eventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo di cui all'articolo 1.

L'INPS attribuirà un codice gestito attraverso la dichiarazione assicurativa mensile (di seguito, "UniEmens") per identificare la volontà delle singole aziende di effettuare il versamento a favore dell'Associazione.

Le aziende tenute al versamento dei contributi di cui all'articolo 1 indicheranno, per ciascun versamento, il codice assegnato dall'INPS all'Associazione e il relativo importo, autorizzando in tal modo l'INPS ad imputare tali somme a titolo di contributo destinato all'Associazione.

ARTICOLO 4

Misura del contributo

La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall'Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.

Il versamento del contributo per assistenza contrattuale si intende effettuato a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all'UniEmens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data di inizio del processo di riconciliazione dei flussi UniEmens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla scadenza fissata dalla legge per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Eventuali versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati oltre il predetto termine, ancorché dichiarati a titolo di contributo per assistenza contrattuale, sono resi disponibili all'azienda per operazioni di compensazioni o restituiti alla stessa attraverso apposito procedimento di rimborso di contribuzione.

Qualora l'azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all'UniEmens in cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, nei termini di cui al comma 2, il versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri

accessori. A seguito delle predette operazioni di imputazione, l'eventuale eccedenza che residua sarà riversata all'Associazione.

Al solo scopo di accertare eventuali comportamenti che possano recare nocimento all'Istituto, lo stesso si riserva di sottoporre a verifica gli elementi informativi contenuti nel flusso UniEmens per la dichiarazione dei contributi per assistenza contrattuale, di cui alla presente Convenzione, e nel flusso del mod. F24.

A tal fine l'Associazione ha l'obbligo di comunicare, all'atto di sottoscrizione della presente Convenzione, la misura e la periodicità del contributo mensile per singolo lavoratore, che le aziende, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenute a destinare all'Associazione.

Analogamente, l'Associazione ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Istituto successive variazioni della misura del contributo mensile dovuto dalle aziende sulla base delle modalità definite dall'Istituto medesimo.

ARTICOLO 5

Costi e fatturazione

L'Associazione prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.

L'Associazione si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.

Per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale di cui alla presente Convenzione l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- a) euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
- b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
- c) euro 0,24 in relazione ad ogni versamento mensile di contributo per assistenza contrattuale effettuato da ogni azienda.

Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'Associazione mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: "*denominazione Associazione - costo attivazione convenzione riscossione contributi per assistenza contrattuale L.311/1973*". La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), riferito ad ogni anno civile, è trattenuto sul versamento del mese di aprile dell'anno successivo.

Qualora l'importo di tale versamento non consenta di recuperare l'intera somma si procederà ad effettuare l'imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell'intero corrispettivo.

I corrispettivi di cui alla lettera c) sono trattenuti su ogni versamento mensile, come illustrato nell'articolo 6.

L'Istituto si riserva la facoltà di variare annualmente la misura dei costi di cui alle precedenti lettere b) e c).

L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Associazione, a seguito della quale l'Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.

È a carico dell'Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.

L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote per assistenza contrattuale

L'INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell'Associazione, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi per assistenza contrattuale risultanti dall'UniEmens, di cui al precedente articolo 4, al netto del rimborso spese, di cui al precedente articolo 5.

Il versamento avverrà, di norma, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell'UniEmens.

In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote del contributo per assistenza contrattuale, versate dall'azienda successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità dell'azienda medesima per il loro utilizzo in compensazione con eventuali esposizioni debitorie risultanti a quella data.

Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte del contribuente.

Qualora l'importo delle rimesse monetarie dovute all'Associazione risulti inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad euro 50,00.

Le rimesse monetarie all'Associazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto

corrente bancario indicato dall'Associazione sindacale con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Associazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte dell'Associazione, della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto, che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on-line. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva", ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Associazione sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

ARTICOLO 7

Fornitura dati

L'INPS mette a disposizione dell'Associazione, tramite l'applicazione "Servizi per le aziende e consulenti" dei servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, i dati di seguito indicati.

Con riferimento agli UniEmens elaborati in ciascun mese, l'Istituto fornisce i dati relativi alle aziende che hanno versato il contributo per assistenza contrattuale, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento.

L'Associazione può richiedere, tramite la predetta applicazione, i dati relativi al "Dichiarato" (nel mod. UniEmens) e/o "l'Insoluto" (non riversabile).

La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on-line.

Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convenzione, nei limiti di quanto disposto dal precedente articolo 1, l'Associazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, al Portale "Servizi per le aziende e consulenti".

L'Associazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità dei soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione.

L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l'Associazione tra le associazioni abilitate all'utilizzo dell'applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.

È fatto obbligo all'Associazione di informare i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale di cui alla presente Convenzione circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché per l'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 10.

I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in conformità all'articolo 32 del Regolamento UE e all'articolo 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni*", debitamente aggiornato alla luce della normativa vigente in materia.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente Convenzione.

ARTICOLO 8

Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle aziende tenute al versamento dei contributi per assistenza contrattuale previsti dalla presente Convenzione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e verso i terzi, derivante dall'applicazione della presente Convenzione.

In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti di cui all'articolo 1 e l'Associazione.

Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all'eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende a titolo di contributi per assistenza contrattuale.

L'Associazione, anche attraverso l'utilizzo delle informazioni messe a disposizione dall'Istituto, è tenuta a verificare sistematicamente la congruità delle somme versate dalle aziende tenute alla contribuzione per assistenza contrattuale in relazione alle proprie norme interne ed a segnalare tempestivamente all'Istituto eventuali anomalie ovvero comportamenti che possano arrecare effetti finanziari negativi all'Istituto ovvero ad altre Amministrazioni Pubbliche.

L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra i soggetti di cui all'articolo 1 e l'Associazione. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

ARTICOLO 9

Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:

- a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione;
- b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
- c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
- d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 12 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica all'Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associazione ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Associazione il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Tenuto conto che l'Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'Associazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
- b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'Associazione;
- d) eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
- e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
- f) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- g) adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Associazione, per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
- h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Associazione, indicati nel successivo articolo 10 in materia di protezione dei dati personali.

All'atto dell'acquisizione della notizia dell'insorgenza di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Associazione la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

La cessazione del servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Associazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7, lett. b.

La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute dal Regolamento UE nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore e durata

La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.

La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.

L'Associazione, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza entro il mese di giugno 2023.

In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Associazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre 2026.

In tal caso, l'istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, l'Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l'applicazione dell'articolo 9 della presente Convenzione.

L'Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2023, qualora ritenga necessario l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

ARTICOLO 12

Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità previste per l'adozione della presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 13

Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 14

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 15

Oneri fiscali

Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Associazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.

INPS

Il Direttore centrale Organizzazione e
comunicazione

Rocco Lauria

Firmato digitalmente da

Rocco Lauria

CN = Lauria Rocco
C = IT

CONFIMEA

Il legale rappresentante

Roberto Nardella

Firmato digitalmente da: ROBERTO NARDELLA
Data: 13/04/2021 15:35:20

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante dell'Associazione sindacale dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto), ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione), ARTICOLO 3 (Procedura di versamento), ARTICOLO 4 (Misura del contributo), ARTICOLO 5 (Costi e fatturazione), ARTICOLO 6 (Modalità di versamento delle quote per assistenza contrattuale), ARTICOLO 7 (Fornitura dati), ARTICOLO 8 (Clausola di salvaguardia), ARTICOLO 9 (Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione), ARTICOLO 10 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali), ARTICOLO 11 (Entrata in vigore e durata), ARTICOLO 12 (Revisioni e integrazioni), ARTICOLO 13 (Foro competente), ARTICOLO 14 (Rinvio alla normativa vigente), ARTICOLO 15 (Oneri fiscali).

CONFIMEA

Il legale rappresentante

Roberto Nardella

Firmato digitalmente da: ROBERTO NARDELLA
Data: 13/04/2021 15:35:21